

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni", come modificato con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12;

**VISTA** la legge regionale 12 maggio 2020, n° 10 che ha approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2020-2022;

**VISTA** la delibera n° 172 del 14 maggio 2020 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2020;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e s.m.i. con il quale, tra l'altro, sono stati determinati in € 340.000.000,00 i trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni per gli anni 2019 e 2020;

**VISTI** il decreto emanato dall'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica di concerto con l'Assessore regionale per l'Economia n. 351 del 23 ottobre 2020 con il quale è stato approvato il riparto provvisorio dei trasferimenti regionali per l'anno 2020 di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., pari a complessivi 292.263.210,22 euro;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che tra l'altro prevede l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di "*spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità*";

**VISTA** la lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, il quale prevede che la Regione garantisce la copertura delle quote complementari del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati - non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e già a carico degli enti utilizzatori - mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune;

**VISTO** il comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

**VISTI** il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. ed il comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. da iscrivere in apposito capitolo di bilancio a cura del Ragioniere Generale, su richiesta del competente Ufficio;

**VISTO** il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, il quale prevede che le anticipazioni concesse dal Ragioniere Generale della Regione per far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, sono recuperate, entro il limite massimo di dieci esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del Ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi;

**VISTO** il comma 2ter dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, il quale prevede che le anticipazioni concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato mediante delibera di giunta, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci;

**VISTO** il comma 24 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - come modificato dal comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 - il quale prevede che *per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari e che con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle riduzioni di cui al medesimo comma;*

**VISTA** la nota prot. n. 12596 del 26 ottobre 2020 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali concernente, tra l'altro, l'esame delle implicazioni finanziarie derivanti dall'applicazione per il corrente anno della disposizione di cui al citato comma 24 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. ;

**CONSIDERATO** che, al fine di dare attuazione per il corrente anno alla disposizione di cui al comma 24 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i., si rende necessario determinare la misura massima della riduzione da operare ai trasferimenti ordinari che saranno disposti per l'anno 2020, tenuto conto della vigente disciplina in materia di destinazione dei trasferimenti regionali in favore dei comuni come sopra richiamata;

**RITENUTO** di determinare la riduzione massima dei trasferimenti regionali in favore dei Comuni da assegnare per il corrente anno nel 3% dell'ammontare delle attribuzioni

determinate in sede di riparto provvisorio dei trasferimenti regionali per l'anno 2020 approvato con D.A. n. 351 del 23 ottobre 2020, fatte salve, comunque, le quote del costo dei contratti del personale con contratto a tempo determinato e/o stabilizzato non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e da garantire con le risorse di cui al comma 1 dell'art. 6 della medesima L.r. n. 5/2014 e s.m.i. ("quote complementari") in virtù delle disposizioni sopra richiamate;

*per quanto sopra esposto*

## DECRETA

### Art. 1

Al fine dell'attuazione della disposizione recata dal comma 24 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i., la riduzione massima dei trasferimenti regionali da assegnare ai Comuni per l'anno 2020, è determinata nel 3% dell'ammontare delle attribuzioni derivanti dal riparto provvisorio dei trasferimenti regionali per l'anno 2020 disposto con il D.A. n. 351 del 23 ottobre 2020 e, fatte salve, comunque, le quote del costo dei contratti del personale con contratto a tempo determinato o stabilizzato, non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. da garantire con le risorse di cui al comma 1 dell'art. 6 della medesima L.r. n. 5/2014 e s.m.i.. In sede di recupero è data priorità ai crediti derivanti da ordinanze o sentenze dell'Autorità giudiziaria.

### Art. 2

Le riduzioni per il recupero dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei Comuni debitori - da effettuare in attuazione del comma 24 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i., nella misura massima determinata con il precedente articolo - saranno operate a valere sulla terza e sulla quarta trimestralità dei trasferimenti regionali per l'anno 2020 di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.

### Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per sul sito *internet* della Regione Siciliana, in ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 04-11-2020



L'Assessore per le Autonomie locali  
e la Funzione pubblica

Grasso

Il Dirigente Generale  
Margherita Rizza

Il Dirigente del Servizio  
Maria Teresa Tornabene

